

**COMUNE DI SAVIGNONE***Città Metropolitana di Genova***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 31-03-2021

N. 30 del Registro dei Verbali

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 22:30 in Savignone nella sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza e le prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr./As.
Tamagno Mauro	Sindaco	P
Cecchini Anna	Vice Sindaco	P
Puzzo Alessandra in Badino	Assessore	P
Semino Daniele	Assessore	P
Gardella Daniela	Assessore	P

Assume la Presidenza il Sindaco Tamagno Mauro.

Partecipa il Segretario Comunale Caprara Rossella.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Sig. Mauro Tamagno;

RICHIAMATO l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare, per quanto di interesse:

- ✓ il coordinato disposto di cui al comma 816, ai sensi del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...*” e al successivo comma 821 che subordina la disciplina del canone stesso ad apposito regolamento da adottare a norma dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#);
- ✓ il comma 837 ai sensi del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...*”;
- ✓ il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2021, con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- ✓ al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- ✓ e altresì, al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportate nel prospetto di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO INOLTRE ATTO che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ✓ l'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31.01.2021;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2021;

RICHIAMATI INOLTRE:

- ✓ l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- ✓ la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere dell'Organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, conservato agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi:

DELIBERA

Per le motivazioni espone in premessa:

1. Di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tamagno Mauro

IL Segretario Comunale
F.to Caprara Rossella

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio.

Savignone, lì 16-04-2021

IL Responsabile del Servizio
F.to Porcile Barbara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Savignone, lì 16-04-2021

IL Responsabile del Servizio
Porcile Barbara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio al n. 181 per quindici giorni consecutivi dal 16-04-2021 al 01-05-2021 ed è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2021 :

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Savignone, lì _____

IL Responsabile del Servizio
Porcile Barbara

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa annuale (permanente)		€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)		€	0,60

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA GIORNALIERA
1	Pubblicità effettuata sia in forma opaca che luminosa fino ad 1 mq (tariffa base sotto il metro)	0,38	1,90	€ 11,40	€ 1,14
2	Pubblicità effettuata sia in forma opaca che luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. (tariffa base sopra il metro)	0,57	2,83	€ 17,10	€ 1,70
3	Pubblicità effettuata sia in forma opaca che luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	0,86	4,26	€ 25,80	€ 2,56
4	Pubblicità effettuata sia in forma opaca che luminosa di superficie superiore a 8 mq	1,14	5,68	€ 34,20	€ 3,41
5	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile fino ad 1 mq	1,102	5,52	€ 33,06	€ 3,31
6	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile di superficie tra 1 mq e 5 mq.	1,653	8,27	€ 49,59	€ 4,96
7	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile di superficie tra 5 mq e 8 mq.	2,479	12,40	€ 74,37	€ 7,44
	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile di superficie superiore a 8 mq.	3,305	16,53	€ 99,15	€ 9,92
	Esposizioni pubblicitarie effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune (orologi, parapordonai, frecce indicatorie, bacheche ecc)	1,67		€ 50,10	
8	Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantaggio		3,45		€ 2,07
9	Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora		10,33		€ 6,20
10	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione fino a tre mq.	1,653		€ 49,59	
11	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i camion vela, con superficie eccedente tre mq.	*			
16	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati		82,63		€ 49,58
17	Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili		41,32		€ 24,79
	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza		**		

Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del	100%	% Superficie inferiore a 5 mq.
	66%	% Superficie tra 5 mq. e 8 mq.
	50	% Superficie superiore a 8 mq.

* si applicano le tariffe della pubblicità a metratura

** il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa prevista

Dal 1 giugno al 30 settembre per la Pubblicità Giornaliera è previsto un aumento del 50% della tariffa base

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera	0,6
------------------------------	-----

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	0,2
2	Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100	0,12
a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100%
d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro e si applicano

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Dal 1 giugno al 30 settembre è previsto un aumento del 50% della tariffa base

OCCUPAZIONE SUOLO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO	Moltiplicatori			Tariffe		
	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
Occupazione Permanente Ordinaria del suolo pubblico Comunale – Tariffa annuale per metro quadrato:	4,200	3,500	2,800	126,00	105,00	84,00
Occupazione Temporanea Ordinaria del suolo pubblico Comunale – Tariffa giornaliera per metro quadrato:	0,570	0,475	0,385	0,342	0,285	0,231
Occupazione Temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico Comunale – Tariffa giornaliera per metro quadrato:	0,460	0,375	0,305	0,276	0,225	0,183
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Tariffe ad utente. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a €. 800,00:				1,50	1,50	1,50

CANONE MERCATALE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO	TARIFFE		
	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
Occupazione Permanente – Tariffa annuale per metro quadrato:	30,00	30,00	30,00
Occupazione Temporanea – Tariffa giornaliera per metro quadrato:	0,600	0,600	0,600

Oggetto: approvazione tariffe Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

- a) ☒ Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE**/~~NON FAVOREVOLE~~* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

*per la motivazione indicata con nota n. prot. _____ del _____, che si allega.

- b) ☐ La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- c) ☒ Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere **FAVOREVOLE**/~~NON FAVOREVOLE~~* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota n. prot. _____ del _____, che si allega.

- d) ☐ Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000):

☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre- Imp.	Imp.
				/	/

- e) ☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre- Acc.	Acc.
				/	/

- f) ☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

- g) ☐ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. _____ del _____, che si allega.

Per il parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
Maria Antonietta Marsano

Per il parere di regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
geom. Carlo Mellino



Savignone, 19/03/2021